



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

**Approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 130 del 01/10/2018**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

ART. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 - RINVIO

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei Contratti Pubblici d'ora in poi anche solo Codice.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta nonché gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Rimangono escluse dalla corresponsione degli incentivi le attività di manutenzione di opere inferiori a € 100.000,00.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 del presente regolamento, con atto formale da parte del competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che partecipano alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale, sentiti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e previa comunicazione del servizio finanziario dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 con riferimento alle opere o lavori pubblici viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo a base di gara di seguito indicate:

- a) per opere e lavori fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo superiore ad € 1.000.001,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 con riferimento ai servizi o forniture viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo superiore ad € 1.000.001,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;

6. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa, condizione essenziale per l'erogazione dell'incentivo di cui all'art.6 del presente Regolamento, viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro - i cui componenti con relativa categoria, profilo professionale e quote da destinare ai singoli componenti del gruppo in funzione dell'attività specifica svolta, sono proposti alla Giunta dal Responsabile titolare di posizione organizzativa competente ad adottare la

determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che dichiara eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, sentito il Segretario Comunale/Generale - sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento. La Giunta Comunale entro 15 giorni dal ricevimento della proposta richiede al Responsabile la formulazione di una nuova proposta. In caso contrario la proposta si intende accettata.

2. La proposta del Responsabile titolare di posizione organizzativa competente che, in sede di avvio della fase programmatoria o comunque prima dell'inizio della fase oggetto di incentivo, individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma e gli obiettivi per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione dell'attività specifica svolta.

3. A seguito dell'accettazione della proposta di cui al comma 1 il Responsabile adotta il provvedimento formale di individuazione dei soggetti beneficiari.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con le modalità di cui al comma 1.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è indicata alla Giunta dal Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
1 Fasi del procedimento	2 Quota	3 Attività specifica	4
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	10%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	10%
Fase della esecuzione	45%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
1 Fasi del procedimento	2 Quota	3 Attività specifica	4
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	40%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
Fase di affidamento	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	30%
Fase della esecuzione	40%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
Responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. La quota destinata ai collaboratori viene suddivisa tra i collaboratori stessi in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta come individuata con Determinazione del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa ai sensi del precedente art. 3, e come successivamente accertato dallo stesso a conclusione del relativo procedimento.

6. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento svolga più fasi del procedimento elencate al comma 1 la quota massima attribuibile allo stesso è pari al 40% dell'incentivo spettante ai dipendenti nell'ambito della singola opera, servizio o fornitura. La parte non erogata ai sensi del presente comma costituisce economia.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente, certifica la prestazione effettuata, il rispetto dei termini fissati nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa competente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova con dettagliata relazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il responsabile, previa verifica da parte del segretario, provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio dell'esecuzione e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche per le finalità indicate dall'art. 113, comma 4 del Codice. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. Quando i suddetti termini o i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il competente Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, che avrà la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incaricato, relaziona al Segretario Comunale circa le motivazioni dei ritardi. In tal caso il Segretario Comunale dispone, con proprio atto l'eventuale riduzione degli incentivi di cui all'art. 7 comma 1.

4. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

5. L'Ente ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

6. La somma che residua costituisce economia.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 - INCENTIVI PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante o Centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente convenzionato è tenuto a versare su richiesta, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante o Centrale di committenza, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.

2. La quota assegnata alla Stazione Unica Appaltante è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui fasi sono trasferite ed è liquidata alla SUA/centrale di Committenza dopo l'aggiudicazione della gara, da parte del Comune convenzionato e comunque, non prima che siano decorsi i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

3. Fermo il limite di cui al comma 1 la quota effettiva da assegnare alla Stazione Unica Appaltante attraverso determinazione del responsabile è calcolata tenendo conto delle fasi del procedimento trasferite, come individuate all'art. 6 e della eventuale collaborazione del personale interno nelle predette fasi.

Viene formulata la seguente esemplificazione:

Lavoro da svolgere per un valore di € 600.000,00.

Calcolo dell'incentivo: € 600.000,00 x 1,9% (vedi art. 4 comma 4) = € 11.400,00

Importo massimo attribuibile a STAZIONE UNICA ai sensi art. 10 comma 1 = € 2.850,00 (pari a ¼ di 11.400,00).

Si ipotizzi che venga delegato a Stazione Unica l'intera fase di affidamento e nessun personale interno collabori.

Importo da assegnare a Stazione Unica: € 11.400,00 x 80% x 10% (art. 6 Regolamento) = € 912,00 (Rispetto limite comma 1: SI)

Fondo a favore del personale interno: € 11.400,00 x 80% - € 912,00 = € 8.208,00

ART. 11 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

2. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2016.